



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 23/22

Lussemburgo, 3 febbraio 2022

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-121/21
Repubblica ceca / Polonia (Miniera di Turów)

Avvocato generale Pikamäe: prorogando di sei anni l'autorizzazione all'estrazione di lignite nella miniera di Turów senza procedere a una valutazione dell'impatto ambientale, la Polonia ha violato il diritto dell'Unione

La miniera di lignite a cielo aperto di Turów è situata nel territorio polacco, in prossimità delle frontiere della Repubblica Ceca e della Germania. Nel 1994 le autorità polacche competenti hanno rilasciato alla PGE Elektrownia Bełchatów S.A., divenuta PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (in prosieguo: l'«operatore»), una concessione per l'attività estrattiva in tale miniera fino al 30 aprile 2020.

In forza di una legge polacca del 2008 ¹ la validità di una concessione per l'estrazione di lignite può essere prorogata una sola volta per un periodo di sei anni senza alcuna valutazione dell'impatto ambientale allorché tale proroga sia motivata da una gestione razionale del giacimento senza estensione della portata della concessione.

Il 24 ottobre 2019, l'operatore ha presentato una domanda di proroga di tale concessione per un periodo di sei anni. Il 21 gennaio 2020 il direttore regionale della tutela dell'ambiente di Wrocław (Polonia) ha adottato la decisione vertente sulle condizioni ambientali per il progetto di prosecuzione dello sfruttamento del giacimento di lignite di Turów fino all'anno 2044 (in prosieguo: la «decisione VIA») e il 23 gennaio 2020 ha dichiarato tale decisione immediatamente esecutiva. Il 24 gennaio 2020 l'operatore ha allegato la decisione VIA alla sua domanda di proroga della concessione per l'attività mineraria del 2019. Con decisione del 20 marzo 2020 il Ministro per il Clima polacco ha concesso l'autorizzazione all'estrazione di lignite fino al 2026.

Ritenendo che la Polonia, avendo concesso tale autorizzazione, avesse violato il diritto dell'Unione sotto vari profili il 30 settembre 2020 la Repubblica ceca si è rivolta alla Commissione europea ². Il 17 dicembre 2020 la Commissione ha emesso un parere motivato, nel quale ha addebitato alla Repubblica di Polonia molteplici inadempimenti del diritto dell'Unione. In particolare, la Commissione ha ritenuto che, avendo adottato una disposizione che consentiva di prorogare per un periodo di sei anni l'autorizzazione all'estrazione di lignite senza procedere a una valutazione dell'impatto ambientale, tale Stato membro avesse violato la direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ³.

¹ Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (legge relativa alla messa a disposizione di informazioni sull'ambiente e la sua tutela, sulla partecipazione del pubblico alla tutela dell'ambiente e sulla valutazione dell'impatto ambientale), del 3 ottobre 2008 (Dz. U. n. 199, posizione 1227).

² Ai sensi dell'articolo 259 TFUE ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea quando reputi che un altro Stato membro sia venuto meno a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati. Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù dei Trattati, deve rivolgersi alla Commissione. La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.

³ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1), come modificata dalla direttiva

Ritenendo che la Polonia avesse violato il diritto dell'Unione ⁴ il 26 febbraio 2021 la Repubblica Ceca ha proposto un ricorso per inadempimento ⁵ dinanzi alla Corte di giustizia ⁶.

Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, l'avvocato generale Priit Pikamäe osserva anzitutto che l'oggetto della controversia nella fattispecie deve essere limitato, in linea di principio, alla situazione legislativa e amministrativa esistente al momento in cui la Repubblica Ceca si è rivolta alla Commissione. Ciò non esclude che taluni fatti successivi a quella data possano essere considerati altresì pertinenti. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, tuttavia, è solo in via eccezionale che è possibile prendere in considerazione fatti successivi, ossia quando tali fatti hanno la stessa natura del comportamento addebitato o non cambiano sostanzialmente l'essenza dell'elemento addebitato.

Di seguito, **per quanto riguarda la proroga, per la durata di sei anni, dell'autorizzazione all'estrazione di lignite senza procedere a una valutazione dell'impatto ambientale**, l'avvocato generale esamina se uno Stato membro possa, per via legislativa, autorizzare le autorità competenti ad astenersi dal prendere una serie di provvedimenti amministrativi connessi all'autorizzazione di progetti di attività minerarie. Egli rileva in proposito che **attività minerarie aventi una superficie simile a quella della miniera di Turów presentano, per loro natura, un rischio di impatto significativo sull'ambiente e devono essere imperativamente oggetto di una valutazione del loro impatto ambientale**. Inoltre la direttiva VIA non si limita ad imporre l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale al momento in cui deve essere adottata l'autorizzazione *iniziale* di un progetto, ma si applica anche *a talune decisioni ad esso afferenti*. L'avvocato generale da ciò deduce che la proroga *in toto* di sei anni di un'autorizzazione all'attività mineraria costituisce un progetto che necessita di una valutazione quanto al suo impatto sull'ambiente. Pertanto poiché **le disposizioni polacche** hanno l'effetto di *esentare in modo globale e definitivo* tutte le attività minerarie dall'obbligo di sottoporsi a uno «studio dell'impatto», senza che si tenga debitamente conto delle caratteristiche intrinseche di ciascun progetto, che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, esse **devono essere considerate incompatibili con gli obblighi derivanti dalla direttiva VIA**. Inoltre, secondo l'avvocato generale, **la normativa polacca viola i requisiti procedurali ⁷ in materia di valutazione dell'impatto ambientale**. Egli rileva, infine, che **le modifiche legislative adottate nel luglio 2021**, in base alle quali in futuro non sarà possibile la proroga *in toto* di sei anni della validità di una concessione per l'estrazione di lignite se non sia stata effettuata una valutazione previa dell'impatto ambientale, **non possono essere prese in considerazione nell'ambito di questo procedimento** senza modificare indebitamente l'oggetto della controversia.

2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU 2014, L 124, pag. 1, in prosieguo: la «direttiva VIA»).

⁴ La direttiva VIA, la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU 2000, L 327, pag.1), la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU 2003, L 41, pag. 26) nonché il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE.

⁵ È molto raro che uno Stato membro proponga un ricorso per inadempimento nei confronti di un altro Stato membro. Il presente ricorso è il nono nella storia della Corte (v., per i primi sei ricorsi il comunicato stampa n. [131/12](#), per il settimo il comunicato stampa n. [75/19](#) e per l'ottavo il comunicato stampa n. [9/20](#)).

⁶ Nell'attesa della sentenza della Corte che concluderà la causa C-121/21 (in prosieguo: la «sentenza definitiva»). La Repubblica Ceca ha chiesto alla Corte, nell'ambito di un procedimento sommario (causa C-121/21 R), di ordinare alla Polonia di cessare immediatamente le attività di estrazione della lignite nella miniera di Turów. Con ordinanza del 21 maggio 2021 (in prosieguo l'«ordinanza emessa nel procedimento sommario», v. anche comunicato stampa n. [89/21](#)) la vicepresidente della Corte ha accolto tale domanda della Repubblica Ceca fino alla pronuncia della sentenza definitiva. Considerando che la Polonia non si fosse conformata agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di detta ordinanza, il 7 giugno 2021 la Repubblica Ceca ha presentato una domanda diretta alla condanna della Polonia al pagamento di una penalità giornaliera di importo pari a 5 milioni di euro al bilancio dell'Unione per inadempimento degli obblighi ad essa incombenti. La Polonia, dal canto suo, ha presentato una domanda diretta alla revoca dell'ordinanza emessa nel procedimento sommario. Con ordinanza del 20 settembre 2021 (v. anche comunicato stampa n. [159/21](#)), la vicepresidente della Corte ha respinto la domanda della Polonia e ha ordinato a tale Stato membro di versare alla Commissione una penalità per un importo pari a EUR 500 000 al giorno, a decorrere dalla data di notifica della suddetta ordinanza alla Polonia e fino a che quest'ultimo Stato membro rispetti l'ordinanza emessa nel procedimento sommario.

⁷ Si tratta, in particolare, dell'obbligo per il committente di preparare e presentare un rapporto di valutazione, dell'obbligo di consultare le autorità che possono essere interessate al progetto nonché di garantire l'accesso del pubblico alle informazioni relative al progetto, incluso al processo decisionale.

Per quanto riguarda la mancanza della pubblicazione dell'autorizzazione all'estrazione di lignite fino al 2026 e della sua comunicazione alla Repubblica Ceca in forma intelligibile, l'avvocato generale considera che, poiché gli obblighi di pubblicità hanno lo scopo di consentire ricorsi effettivi contro le decisioni considerate, **le informazioni messe a disposizione del pubblico e delle autorità degli Stati membri vicini, interessate dall'impatto ambientale di un determinato progetto, devono essere complete e comprensibili.** Per tale ragione egli ritiene che il «contenuto della decisione» che autorizza le attività estrattive nella miniera di Turów destinato ad essere comunicato al pubblico e alle suddette autorità nazionali non può consistere unicamente nella decisione di proroga, ma deve necessariamente includere tutti i documenti che costituiscono l'essenza dell'autorizzazione. Solo una misura siffatta è, infatti, idonea a mettere il pubblico e le autorità degli Stati membri vicini in condizione di comprendere la portata di tale decisione amministrativa e di reagire, eventualmente, in modo adeguato e in tempo utile. **La Polonia ha, inoltre, violato il diritto dell'Unione in quanto ha trasmesso tale autorizzazione alla Repubblica Ceca soltanto cinque mesi dopo la sua adozione** e in modo incompleto. Un periodo di cinque mesi per la semplice comunicazione dell'autorizzazione in questione rappresenta, infatti, un ritardo considerevole se si tiene in conto, da un lato, dell'importanza degli interessi in gioco e, dall'altro, della natura meramente amministrativa di tale compito, che non richiede altro se non la semplice trasmissione di documenti. **Tale mancata pubblicazione viola, inoltre, l'obbligo⁸ di rendere disponibili al pubblico le autorizzazioni che hanno un impatto significativo sull'ambiente,** o direttamente mediante pubblicazione oppure indicando il luogo in cui il pubblico può chiedere tale autorizzazione.

L'avvocato generale constata, infine, che, non avendo fornito informazioni complete sulla procedura di adozione della decisione che autorizza attività minerarie fino al 2026, **la Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incumbenti in virtù del principio di leale cooperazione⁹.** In base a tale principio, infatti, gli Stati membri sono tenuti ad assistersi reciprocamente per garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Unione. Ciò comporta, in particolare, l'obbligo di adottare ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione, ma anche l'obbligo di astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione. Secondo l'avvocato generale, **la trasmissione tardiva e incompleta, da parte della Polonia, dell'informazione richiesta, accompagnata da un rifiuto di rispondere a richieste di assistenza da parte della Repubblica Ceca, non risponde alle esigenze dello spirito di solidarietà, di cooperazione e di sostegno reciproco tra gli Stati membri** dettate dal diritto dell'Unione per poter raggiungere l'obiettivo di tutelare efficacemente l'ambiente.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ ☐ (+32) 2 2964106

⁸ Previsto all'articolo 7 della direttiva 2003/4

⁹ Sancito all'articolo 4, paragrafo 3, TUE.